

STATUTO

ASSOCIAZIONE "VITTIME DI DE MAGISTRIS"

ART. 1-COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE

E' costituita l' Associazione avente la denominazione "**VITTIME DI DE MAGISTRIS**".
L'Associazione ha sede in Policoro alla Via Toti n.6 e può istituire uffici anche in altre località.

ART. 2-SCOPO SOCIALE

L'Associazione si propone, senza fini di lucro, la tutela in ogni sede istituzionale dei diritti di tutti i soggetti, persone fisiche, persone giuridiche, imprese commerciali ed artigianali, loro fornitori, dipendenti e collaboratori che, direttamente e/o indirettamente, hanno subito danni morali e materiali dall'attività svolta, in maniera colposa o dolosa, dal dott.Luigi De Magistris nell'esercizio della funzione di magistrato inquirente.

Più in generale l' Associazione intende, agire direttamente in prima persona, facendosi promotrice in ogni competente sede giurisdizionale, anche sovranazionale, degli interessi diffusi degli associati, per la concreta attuazione dei principi di legalità ed uguaglianza, e contro qualsiasi forma di abuso da parte del potere, della Pubblica Amministrazione ed in particolare dall' Autorità Giudiziaria.

Tale azione si articolerà attraverso specifiche azioni giudiziarie, anche collettive, e la costituzione di parte civile ed interventi in giudizio, in favore degli associati, vittime della malagiustizia.

Inoltre saranno favorite iniziative volte a sviluppare una cultura globale della tutela dei diritti, dove ogni singolo diritto è inscindibilmente connesso ed inseparabile dagli altri; ciò anche attraverso la promozione di campagne, ricerche socio-giuridiche, pubblicazione di studi e riviste, nonché iniziative in campo culturale ed artistico, sui grandi temi della difesa della legalità, della responsabilità civile dei magistrati (Legge n. 117/88), anche mediante mirate azioni, quali petizioni, referendum, proposte legislative, etc., volte a fare rispettare le normative interne ed europee, nonché a migliorare ed adeguare la legislazione vigente alle esigenze della moderna società e ai principi di civiltà giuridica universale.

ART. 3-DURATA

L'Associazione viene costituita con effetto dal giorno d'oggi e fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere anticipatamente sciolta oppure prorogata con specifica deliberazione della assemblea degli associati.

Art. 4 - SOCI

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

a- soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e costituito il patrimonio sociale.

b- Soci ordinari sono coloro che versano i contributi ordinari annuali.

La qualifica di soci si perde in caso di morosità e previa espressa diffida o per espulsione (motivata solo per indegnità morale e mai per opinioni difformi alla maggioranza).

Art. 5 - DOVERI DEI SOCI

Ogni socio con l'adesione assume i seguenti obblighi:

- a- Osservare le disposizioni dello statuto;
- b- Contribuire alla vita dell' "Associazione";
- c- Versare annualmente e regolarmente le quote prefissate;
- d- Attuare le decisioni assembleari.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio ha diritto a visionare tutti gli atti interni dell' "Associazione".

Può avvalersi di un " diritto di dissociazione", omettendo di applicare le decisioni assembleari senza, però, boicottarle operativamente. Ha diritto di presenziare alle riunioni dei direttivo, proporre iniziative o proporsi come responsabile di progetti specifici.

ART. 7-ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi associativi decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31 dicembre 2009

ART. 8- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:l'assemblea; il consiglio direttivo; il presidente dell'Associazione; il tesoriere.

ART. 9-ASSEMBLEA

L'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 10-IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile. E' garante dell'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti. Convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti e il Consiglio Direttivo. Elabora e definisce l'ordine del giorno delle riunioni. Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Tesoriere. In caso di assenza o impedimento di questi, le sue funzioni sono svolte dal vice-Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio. A lui spetta la firma sociale, salvo facoltà di espressa delega, convoca l'assemblea generale.

ART. 11- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli iscritti, rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Ha la responsabilità di elaborare e di attuare gli indirizzi stabiliti

dall'Assemblea. E' composto da un minimo di 3 (tre) membri, eletti tra gli iscritti, e può prevedere successive integrazioni fino ad un massimo di 9 (nove) membri, in relazione all'attività dell'Associazione.

L'aumento del numero dei membri del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli iscritti. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione e, su proposta di questi, il vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni 2 (due) mesi, e straordinariamente lo ritenga necessario il Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio. Esso delibera a maggioranza dei presenti sui punti iscritti all'ordine del giorno. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 12- IL TESORIERE

Il Tesoriere, proposto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, è nominato a maggioranza dal Consiglio stesso. Ha la responsabilità esclusiva della gestione patrimoniale del Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, rappresenta amministrativamente ed in giudizio il Associazione, ne acquisisce le entrate ordinarie e straordinarie e provvede alle relative spese, secondo i principi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Provvede alla periodica pubblicazione dell'elenco dei contributi ricevuti dal Associazione e costituisce un fondo di riserva per eventuali restituzioni di somme che dovessero essere deliberate dal Consiglio Direttivo. Redige annualmente il rendiconto economico e finanziario richiesto dalle vigenti leggi, ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile

ART. 13- COLLEGIO DEI REVISORI

I componenti dichiarano di non procedere alla nomina del collegio dei revisori la cui istituzione è facoltativa ai sensi di statuto e non obbligatoria ai sensi di legge.

ART. 14-QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ANNUALE

L'importo della quota annuale di sostegno all'Associazione è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo

Il versamento della quota da parte dei sottoscritti associati avrà luogo all'atto della sottoscrizione del modulo associativo.

La quota associativa a carico dei sottoscritti associati, nonché di quelli che entreranno a far parte dell'Associazione viene determinata in euro 100,00 (cento/00) per l'anno 2009

ART. 15- PATRIMONIO - ENTRATE - RENDICONTI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate a tale scopo dai soci, da lasciti o donazioni. Le entrate sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi annui dei soci, nonché da eventuali elargizioni fatte all'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.

L'anno finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E' diritto di ogni iscritto conoscere tutti i dati amministrativi e di bilancio dell'Associazione. I bilanci, predisposti dal Tesoriere, sono di norma approvati entro il 31 marzo di ogni anno dalla dal Consiglio Direttivo. I bilanci approvati vengono esposti presso la sede sociale.

ART 16 - NORME FINALI

Nel caso di cessazione dell'attività dell'Associazione per delibera assembleare, eventuali beni mobili ed immobili dello stesso verranno devoluti ad associazioni con analoghe finalità o scopi sociali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa ricorso espressamente al Codice Civile della Repubblica Italiana.

Policoro li, 30.03.2009

Firme